



AC 2211

**Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123
recante “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da
eventi sismici”**

Legenda

Con * gli emendamenti ritenuti fondamentali.

Sommario

1. Durata dello stato di emergenza*	4
PERSONALE E CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA.....	5
2. Reclutamento di personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti*	5
3. Proroga del personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti nei comuni maggiormente danneggiati*	6
4. Incremento dotazione personale Comuni.....	7
5. Segretari comunali deroga per ricostruzione*	8
6. Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere *	9
7. Indennità per gli Amministratori locali*	10
RICOSTRUZIONE SEMPLICE.....	11
8. Trasferimento del diritto di proprietà e diritto al beneficio del contributo	11
9. Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata*	12
10. Ricostruzione privata, ulteriori deroghe per i Comuni gravemente danneggiati *	13
11. Vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del Manuale dei controlli amministrativi	15
12. Norma transitoria per la regolarizzazione delle procedure di concessione del contributo	16
13. Maggiorazione del contributo anche per gli immobili demoliti*	17
14. Mutazione destinazione urbanistica aree edifici scolastici *	18
15. Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico.....	19
16. Conferenza permanente e procedura di silenzio assenso	21
17. Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici di proprietà pubblica.*	22
18. Accelerazione procedimenti di esecuzione dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici e degli edifici scolastici.....	23
19. Disposizioni riguardanti progettisti e collaudatori tecnico amministrativi*.....	24
20. Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni.*	25
21. Esproprio aree SAE*	26
22. Opzione di indennizzo per i proprietari di immobili per i quali la ricostruzione sia in contrasto con le previsioni dei Piani Urbanistici Attuativi approvati successivamente agli eventi sismici.....	27
23. Predisposizione all'uso turistico e ricettivo degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.	28
24. Esonero dai pareri ambientali per la ricostruzione in sito con indirizzo conservativo.	29
25. Cumulabilità contributi pubblici di ricostruzione pubblica e indennizzi assicurativi	30
26. Estensione dei contributi ai comuni colpiti dal sisma	31

AGEVOLAZIONI INCENTIVI	32
27. Rinvio rate mutui Cassa Depositi e Prestiti	32
28. Estensione dell’agevolazione per adempimenti e pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria	33
29. Copertura obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe dei tributi locali	34
30. Prosecuzione Zona Franca Urbana	35
31. Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione	36
32. Sisma Bonus potenziato	37
33. Estensione ZES	40
CONTINUITA’ AMMINISTRATIVA	45
34. Norma continuità amministrativa. *	45
NORME ANTISISMICHE	47
35. Norme antisismiche ed edilizia.	47

1. Durata dello stato di emergenza*

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Al comma 1, alinea 4-quater sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2020» con le parole «fino al 31 dicembre 2024».

Motivazione

E' necessario differire la scadenza dello stato di emergenza, che certamente avrà durata superiore ai 12 mesi, anche ai fini della definizione da parte degli enti territoriali interessati dei documenti programmatori e per la calendarizzazione delle relative iniziative.

PERSONALE E CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

2. Reclutamento di personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti*

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.»

In Alternativa

«01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: "Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2024.»

Motivazione

Si interviene rispetto al personale assegnato agli USR, al Commissario Straordinario e ai Comuni per svolgere le attività tecniche e amministrative straordinarie fino al 2024 nei limiti di spesa assegnati per il 2019, prevedendo anche il prolungamento del personale in distacco o comando e dei tempi determinati. Si tratta di una soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla (Consiglio di Stato sentenza 7070/2019).

3. Proroga del personale per accelerare il processo di ricostruzione, proroghe contratti nei comuni maggiormente danneggiati*

Aggiungere il seguente articolo

Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Articolo 50-ter (Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti).

1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3.»

Motivazione

L'introduzione del presente articolo ha lo scopo di assicurare la continuità operativa degli uffici impegnati nelle attività connesse con la ricostruzione, evitando frequenti rimodulazioni del personale impiegato. A tal fine si introduce la possibilità per i comuni di prorogare il personale assunto ai sensi dell'art. 50-bis per ulteriori 36 mesi. Al fine di introdurre una misura "compensativa" a fronte di un lungo periodo di precariato, viene altresì formulata la possibilità di individuare, attraverso appositi decreti ministeriali, forme di premialità spendibili in futuri concorsi della P.A., per quel personale che, venendo incontro alle esigenze di continuità connesse alla ricostruzione, completa il proprio ciclo di impegno (36+36 mesi) presso il medesimo Ente.

4. Incremento dotazione personale Comuni

Aggiungere il seguente articolo

1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020".

Relazione

La modifica si rende necessaria per garantire un numero adeguato di unità personale ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016 (pari a 139 comuni) per far fronte agli incombenzi amministrativi legati alle previsioni di cui all'art. 23, comma 1, lettera b) del D.L. 32/2019. In base a tale norma, infatti, sono state delegate ai comuni del cratere sismico le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti relativamente agli edifici inagibili con esito "B" e "C", nonché "E" ma limitatamente al livello operativo L4 (demolizione e ricostruzione

5. Segretari comunali deroga per ricostruzione*

Aggiungere il seguente articolo

Modifiche all'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2- e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'art. 4, comma 3».

Motivazione

La maggior parte dei comuni colpiti ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Diversi di questi hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria. Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, e alla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale corrispondente alla classe demografica inferiore a 3.000 abitanti. L'Albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori di concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture e dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.

La figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali soprattutto per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione e la complessità degli atti amministrativi ivi connessi. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.

Si ritiene di intervenire prevedendo di consentire anche ai potenziali interessati segretari iscritti in fascia professionale B di operare nei Comuni colpiti dal sisma.

6. Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere *

Nuovo articolo

Aggiungere il seguente articolo

Art. xx

1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del DL N. 32/2019 convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229/2016, di conversione del DL 189/2016 e ss.mm.ii.

Motivazione

La norma ha la finalità di estendere ai Piccoli Comuni del cratere del sisma 2016 la "sospensione" dell'obbligo di aggregarsi o utilizzare una Centrale Unica di Committenza per appalti di lavori sotto soglia fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla norma speciale di cui all'articolo 18 del DL 189/2016 e ssmmii

7. Indennità per gli Amministratori locali*

Aggiungere il seguente articolo

Permessi e indennità per gli Amministratori degli Enti locali

1. All'articolo 44, comma 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole “per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle parole “per tutta la durata dello stato di emergenza”.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministrazioni con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti.

Motivazione

Per quanto concerne i permessi degli amministratori locali dei Comuni terremotati, si interviene per consentire la maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica per tutta la durata dell'emergenza medesima.

Si accompagna la suddetta disposizione, nei soli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', con la facoltà di applicare l'indennità di funzione relativa alla classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico del bilancio comunale per tutta la durata dello stato di emergenza. Si chiede che questa previsione sia applicabile per tutta la durata dello stato di emergenza.

RICOSTRUZIONE SEMPLICE

8. Trasferimento del diritto di proprietà e diritto al beneficio del contributo

Art. 2

Modifiche agli articoli 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Il comma 10-quater è sostituito dal seguente:

«10-quater. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2.».

Motivazione

L'abrogazione dei commi 10, 10-bis, e 10-ter ha rimosso ogni limitazione alla possibilità di trasferire la proprietà degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, senza tuttavia specificare esplicitamente se il trasferimento di proprietà comporti, in via automatica, il trasferimento del diritto al beneficio del contributo per la ricostruzione.

La modifica proposta indica con chiarezza che il diritto al beneficio del contributo segue il diritto di proprietà, nonché la modalità di calcolo del valore dell'immobile ai fini fiscali, in assenza di indicazioni riconducibili al mercato.

9. Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata*

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente

“Art. 3-bis.

Introduzione dell'articolo 12 -ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Dopo l'art. 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n° 229 è inserito il seguente :

“Art. 12-ter - Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata

1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti *“interventi di ristrutturazione edilizia”* di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del Dpr 06 giugno 2001 n° 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n° 47; 23 dicembre 1993 n° 724; 24 novembre 2003 n° 326, in ambito vincolato ai sensi del *Decreto legislativo 22 gennaio 2004* e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146.”

Motivazione

Sono state rilevate criticità relativamente ad interventi di ricostruzione degli edifici crollati, o demoliti per esigenze di pubblica utilità a seguito degli eventi sismici, ricadenti in ambiti vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i.. Nel caso l'intervento di ricostruzione di tali edifici richieda la modifica della sagoma, per obiettive esigenze di valenza paesaggistica, statica, di sicurezza, viene infatti ad inquadrarsi quale “Nuova costruzione” ai sensi del vigente T.U. dell'edilizia. Da ciò deriva l'obbligo del rispetto delle previsioni urbanistiche dettate dalla pianificazione vigente, che non possono essere adattate ad edifici esistenti da molti anni ed inseriti in un tessuto edilizio consolidato nel corso di secoli, per i quali ricorre l'impossibilità di adattamento a prescrizioni, in molti casi, entrate in vigore in tempi successivi alla costruzione del manufatto. Non da ultimo si pone l'esigenza di porre in essere, proprio ai fini della tutela dei valori paesaggistici richiamati nel D.lgs 42/2004, una ricostruzione ad orientamento conservativo che mal si concilia con le prescrizioni normative applicabili alle nuove costruzioni.

10. Ricostruzione privata, ulteriori deroghe per i Comuni gravemente danneggiati *

Art. 3

Introduzione dell'articolo 12 -bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Prima del comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

« 01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al DL 189/2016, della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali almeno il 50% degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito "E" nella medesima scheda. 02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati per accelerare la ricostruzione.»

Alla fine del comma 1 inserire il periodo seguente:

“Nei Comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei Comuni con almeno la delimitazione di una “zona rossa”, nei Comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'art. 8, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile. Eventuali difformità in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale e paesaggistica e assetto idrogeologico, sono sempre sanabili dalla Conferenza regionale dei Servizi, ad eccezione degli edifici totalmente difformi allo strumento urbanistico e/o con difformità di volume o di superficie superiore al 30% di quanto assentito dal titolo edificatorio. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:

i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;

ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'art. 1-bis del D.L. 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 24 Luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.

b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.

d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'art. 34. Fatti salvi i casi di ricostruzione con delocalizzazione, ovvero con traslazione dell'area di sedime, la certificazione di idoneità del sito esonera dall'obbligo di acquisizione del Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico.”

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera a) il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

1-ter. Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 ed il responsabile del SUAP è sostituito dal responsabile del SUE.

Motivazione

L'articolo 12-bis del DL come formulato può accelerare parzialmente la ricostruzione di edifici fisicamente ancora esistenti, mentre non incide adeguatamente sulla complessità della ricostruzione di edifici non più esistenti (fabbricati demoliti e relative macerie non presenti, non esiste neanche più la traccia del perimetro del fabbricato). Si propone di inserire una specifica per i comuni che presentano le situazioni di particolare gravità individuate dal comma 01, per consentire anche in queste situazioni l'avvio della ricostruzione, senza ripercorrere l'intero iter autorizzativo ordinario, il quale comporta in molti casi la materiale impossibilità di ricostruire l'esistente a causa dei vincoli imposti successivamente all'epoca dell'edificazione. Una situazione particolare è quella in cui gli archivi urbanistici comunali sono andati completamente o parzialmente distrutti (es. Accumoli, Arquata del Tronto e Amatrice).

Con la prima proposta si chiede l'inclusione nell'articolato del concetto di Comune gravemente colpito, ritenendo necessario rafforzare per questi Comuni la norma derogatoria, circoscrivendola solamente ai contesti che rispondono ai requisiti di straordinarietà (Visso, Ussita, Castel S. Angelo sul Nera, Pieve Torina, Camerino, Caldarola, Amatrice, Accumoli, Norcia). Per queste particolari situazioni, inerenti esclusivamente i comuni gravemente danneggiati, si chiede:

- *Al comma 1, lettera a) di inserire le alinee i) ed ii). Questo allo scopo di rendere più esplicito il concetto di "coerenza" con lo stato di fatto. Con questa modifica si chiarisce che, oltre all'intervento di fedele ricostruzione "tout court", è sempre ammesso realizzare le modifiche necessarie per l'adeguamento sismico, nonché le modifiche ammissibili ai sensi della pianificazione vigente (ovvero tutti gli interventi che sarebbero comunque stati possibili anche in assenza degli eventi sismici). E' infine esplicitato che eventuali volumetrie eccedenti la preesistenza, ancorché ammissibili, sono poste a carico del beneficiario del contributo (clausola di invarianza economica).*
- *Al comma 1 si chiede di aggiungere la lettera d), che introduce comunque l'onere di valutazione dell'idoneità del sito sotto il profilo dell'assetto idrogeologico, attraverso la valutazione del geologo.*
- *Infine, si chiede di inserire il comma 1.bis, che intende semplificare le attività del professionista in ordine all'accertamento dello stato di fatto, nei casi di edifici demoliti, ovvero così gravemente compromessi da rendere eccessivamente rischiose le semplici operazioni di rilievo.*

11. Vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del Manuale dei controlli amministrativi

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente

“ *Articolo 1-bis – modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
4-ter. Entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento legislativo il Commissario Speciale per la Ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USRe la validazione della procedura dall'ANAC, approva il vademecum per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica nonché il manuale dei controlli amministrativi che regoleranno le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici nonché la redazione del Manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le pratiche presentate a valere sulle risorse di cui al DL. 189/2016 e s.m.i., della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato – ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure - con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ (sopralluogo) sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e del regolamento CE 65/2011 ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista.

Motivazione

Si chiede la definizione del vademecum per le operazioni e degli interventi di ricostruzione e del Manuale dei controlli amministrativi volto a semplificare lo svolgimento delle istruttorie e dell'unicità interpretativa delle norme e delle Ordinanze emanate per il superamento della crisi sismica del 2016. Tale modalità operativa entrerà in vigore a seguito della validazione della procedura da parte dell'ANAC.

Questa modifica è necessaria per rassicurare i professionisti in merito alle loro responsabilità introdotte largamente con l'art. 3 del DL in esame. La definizione di un Vademecum della ricostruzione, già prevista dalla legge ma mai redatto, e l'approvazione di un manuale di procedure e controlli amministrativi consentono di dare certezza ai dubbi interpretativi ad oggi esistenti. Viene anche definitiva la responsabilità dei progettisti in merito agli interventi da loro progettati in quanto il controllo da parte dei collaudatori finali degli interventi dovrà limitarsi al raffronto fra le opere eseguite e quelle previste nel progetto presentato., o delle eventuali varianti in corso d'opera, senza entrare nel merito delle scelte operate in corso di esecuzione del progetto, come già attuato nelle regioni per quanto riguarda il collaudo degli investimenti effettuati con fondi europei. Resta fermo che il massimale di contributo non può aumentare rispetto a quanto assentito nel progetto iniziale.

12. Norma transitoria per la regolarizzazione delle procedure di concessione del contributo

Articolo 2

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera
c), dopo il comma 13-bis è inserito il seguente: «13-ter. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.»

13. Maggiorazione del contributo anche per gli immobili demoliti*

Articolo 2

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Al comma 1 alla fine della lettera a) inserire il seguente periodo:

“La maggiorazione del contributo è prevista anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione.”

Motivazioni

Ciò permette di lasciare valido l'attuale calcolo del contributo considerando le superficie nette, sia nel caso di ricostruzione ex novo che riparazione, apportando una minima modifica all'ordinanza n. 19/2017, evitando così l'accollo delle maggiori spese da parte dei privati, motivo per cui non vengono presentate le richieste di finanziamento presso gli Uffici Speciali Regionali.

14. Mutazione destinazione urbanistica aree edifici scolastici *

Articolo 2

Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Al comma 2 eliminare l'ultimo periodo

ALTERNATIVAMENTE

Alla fine del comma 2 sostituire le parole "In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata" con le parole "Solo in quest'ultimo caso è facoltà dell'amministrazione comunale poter mutare la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate".

Motivazioni

Si chiede di stralciare la previsione che appare esser un dispositivo illegittimo perché in contrasto con le norme urbanistiche per difetto di competenza la norma appare contro il senso della messa in sicurezza degli edifici scolastici. Infatti il testo di decreto sarebbe incoerente con le finalità di sicurezza dei plessi scolastici: spesso l'oggettivo motivo di delocalizzazione è rappresentato dall'inadeguabilità sismica del "vecchio" edificio sito nel centro storico. Vincolando inoltre il vecchio plesso danneggiato alla destinazione pregressa si rischierebbe di generare dei veri e propri "mostri" nei nostri Centri storici in quanto inadeguabili e non riconvertibili. Inoltre tale previsione "immutabilità della destinazione a scuola fisserebbe l'indicazione di tornare a far scuola, in futuro, in un immobile inadeguato ed inadeguabile sismicamente.

Infine la possibilità di valorizzare detti immobili con altre destinazioni, stabilite dai Comuni stessi (materia di competenza dei Comuni tra l'altro) , consente una ripartenza dei centri storici con altre attività stante l'impossibilità, come sopra accennato, di sostenere una duplicazione delle scuole visti i flussi anagrafici.

Alternativamente si chiede che sia il Comune a disporre in questo ambito. La maggior parte dei comuni ricadenti nel cratere sismico è con popolazione inferiore a 1000 abitanti e lasciare immutata la destinazione urbanistica dell'area significherebbe non utilizzarla più in quanto nell'ambito del territorio comunale non necessita la presenza di più edifici per l'istruzione. Visto anche che per la delocalizzazione dell'edificio scolastico l'Ente acquista il terreno se non di proprietà. Inoltre il dettato del testo di decreto sarebbe incoerente con le finalità di sicurezza dei plessi scolastici: difatti spesso l'oggettivo motivo di delocalizzazione è rappresentato dall'inadeguabilità sismica del "vecchio" edificio sito nel centro storico. Vincolandolo comunque a scuola si fisserebbe l'indicazione di tornare a far scuola, in futuro, in un immobile inadeguato ed inadeguabile sismicamente. Infine la possibilità di valorizzare detti immobili con altre destinazioni, stabilite dai comuni stessi, consente una ripartenza dei centri storici con altre attività stante l'impossibilità, come sopra accennato, di sostenere una duplicazione delle scuole, visti i flussi anagrafici.

15. Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico

Aggiungere il seguente articolo

Introduzione dell'articolo 6-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Dopo l'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Articolo 6-bis (*Istituzione della Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione e Sportello Unico*) –

1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016 D.L., con popolazione inferiore a 5000 abitanti, possono riaffidare all'USR le deleghe istruttorie in materia di sanatoria edilizia, verifica doppia conformità, autorizzazione paesaggistica, ecc. anche per le pratiche di soggetti privati con danni lievi (esiti Aedes B) e danni gravi con livello operativo L4 (danni gravi non riparabili) loro delegate dal D.L. n. 32/2019. Conseguentemente con Ordinanze del Commissario per la Ricostruzione si provvede alla rideterminazione in ambito regionale della ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del DL 189/2016 e dal DL. 32/2019.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, limitatamente alle funzioni relative all'approvazione dei progetti allegati alle domande di contributo di soggetti privati, svolge anche le funzioni dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui all'art. 5, commi 1-bis ed 1-ter, del D.P.R. 380/2001, ed emette il provvedimento finale di concessione del contributo.

3. Ai fini dell'approvazione dei progetti allegati alle istanze di contributo di soggetti privati, ai sensi del comma 2, gli U.S.R. si avvalgono della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, così come modificato dal D.lgs 127/2016, la quale si svolge, salvo quanto diversamente stabilito ai commi successivi, secondo le modalità di cui agli artt. 14-bis e 14-ter della L. 241/1990, così come modificati dal D.lgs 127/2016.

4. A tal fine, l'USR procederà anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis della legge n. 241/1990.”

Motivazione

Presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione andrà istituita la Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione, convocata dal RUP del progetto, la quale sarà composta, per ciascun Ente, da un funzionario dell'Ente stesso che agisce su delega del rispettivo organo deliberante (Consiglio Comunale, Provinciale, Regionale, ecc.) così che, ove necessario, il parere unanime della Conferenza possa avere valore di deroga/variante agli strumenti urbanistici.

Senza questa previsione, soprattutto per i comuni più danneggiati, il rischio di paralisi degli USR è concreto (ad oggi in alcune regioni le domande presentate non arrivano al 10% di quelle attese e di queste neanche il 20% stato ad oggi concluso). Attualmente si ricorre alla Conferenza dei Servizi ma su valutazione e convocazione da parte dei Comuni, con inevitabile dilatazione dei tempi e sovrapposizione di valutazioni. La Conferenza deve essere fisicamente presente presso l'USR con i funzionari autorizzati all'espressione dei pareri per poter operare con la massima celerità, nonché fornire utili indicazioni di indirizzo durante l'intero procedimento, garantendo così il progressivo consolidamento degli orientamenti generali e l'uniformità di interpretazione. La necessità di agire in variante degli strumenti urbanistici è essenziale per i Comuni pressoché completamente distrutti, per i quali gli

strumenti urbanistici vigenti fanno riferimento a condizioni di territorio che si sono radicalmente modificate a seguito degli eventi sismici).

Si chiede poi l'attribuzione agli Uffici Speciali per la Ricostruzione di svolgere la funzione di SUE (Sportello Unico Edilizia), in modo che per il progetto privato di ricostruzione possano essere avviati i lavori immediatamente dopo il deposito completo del progetto, equiparando tale procedimento alla SCIA. Gli Sportelli Unici per la Ricostruzione potranno acquisire le domande di contributo – corredate dai relativi progetti e dalla documentazione amministrativa – ed acquisire all'interno della nuova “Conferenza Permanente dei Servizi per la Ricostruzione”) tutti i pareri e/o Nulla-Osta, comunque denominati, di competenza di altri Enti, fatta salva l'autorizzazione sismica per la quale si procede con procedura ordinaria.

Il decreto di attribuzione del contributo deve avere valore di Autorizzazione Unica, ovvero unico documento che deve essere esibito in occasione di controlli da parte di qualsiasi Amministrazione, ed essere utilizzato in sostituzione degli altri titoli di legittimità presso qualsiasi amministrazione ne faccia richiesta. Tutte le piattaforme informatiche della pubblica amministrazione devono essere aggiornate in tal senso.

Si propone poi la deroga al funzionamento della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 241/90 per un ulteriore snellimento del processo amministrativo.

16. Conferenza permanente e procedura di silenzio assenso

Aggiungere il seguente articolo

Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il Comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Alle stesse procedure, in deroga alle norme di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. viene applicato l'Istituto del "Silenzio Assenso"

Motivazione

L'istituto del "Silenzio Assenso" rappresenta uno strumento efficace di semplificazione dell'attività amministrativa, in quanto la logica che lo presiede è quella di fornire un rimedio al comportamento inerte della pubblica amministrazione. Riteniamo che detta Istituto possa essere validamente applicato a tutte le procedure acceleratorie previste dalla normativa sulla ricostruzione post sisma 2016 che ha colpito il Centro Italia. Esso, pertanto, costituisce un vantaggio per il privato, il quale ottiene implicitamente l'autorizzazione allo svolgimento della sua attività senza subire i ritardi della azione amministrativa. Il silenzio assenso è configurato all'art. 20, L. n. 241/1990 come istituto generale, applicabile cioè non più ad una tassativa elencazione di procedimenti, bensì a tutti i procedimenti ad istanza di parte, (esclusi quelli disciplinati dall'art. 19 "Segnalazione certificata di inizio attività"), finalizzati al rilascio di provvedimenti amministrativi. Per questi casi «il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all'interessato, nel termine indicato dall'art. 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall'istanza, non indice una conferenza di servizi. Sono previsti casi di esclusione. Il silenzio assenso non opera per gli atti e i procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, alla salute e alla pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con appositi D.P.C.M. adottati su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i ministri competenti. In ogni caso l'art. 20, comma 3, prevede che l'amministrazione possa, in via di autotutela, annullare o revocare l'atto implicito di assenso (art. 21-quinquies e 21-nonies).

La presente previsione quindi estende la possibilità di silenzio assenso anche alle procedure riguardanti per gli atti e i procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente danneggiati dal sisma 2016.

17. Semplificazione e accelerazione procedure appalto lavori su edifici di proprietà pubblica.*

Articolo 2

Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3.All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

“3-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50% a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70% a imprese della regione ove si realizza l'opera”.

Motivazione

La proposta è necessaria per accelerare lo svolgimento di appalti di ricostruzione su edifici pubblici. Si chiede anche di prevedere il coinvolgimento delle imprese locali nella ricostruzione contribuendo così ad un rilancio economico delle aree.

18. Accelerazione procedimenti di esecuzione dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici e degli edifici scolastici

Aggiungere il seguente articolo

Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento."
 - b) al comma 2 dopo le parole "o agli altri enti locali" sono aggiunte le parole "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico".
2. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:
 - a) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata."
 - b) Al comma 4 dopo le parole "che necessitano" sono inserite le seguenti "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"

Motivazione

La proposta serve a dare maggiore funzionalità agli enti locali che per le carenze ataviche di personale hanno bisogno di utilizzare il personale di cui all'art. 50-bis del DL 189/2017 anche per svolgere le attività di RUP.

Si chiede anche che la Conferenza dei Servizi per gli interventi sull'edilizia scolastica si possa esprimere a maggioranza dei presenti, sempre con lo scopo di accelerare il processo di ricostruzione.

19. Disposizioni riguardanti progettisti e collaudatori tecnico amministrativi*

Articolo 7

Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1 bis All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

- a)“ 1. bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;”
- b)“1. ter Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione;”.

1Ter. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: “incrementabile fino al 12,5” sono sostituite dalle seguenti: “incrementabile fino al 14,5”.

1Quater. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: “il contributo massimo è pari al 7,5” sono sostituite dalle seguenti: “il contributo massimo è pari al 9,5 per cento”.

1Quinques. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 % della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017.

Motivazione

La proposta vuole rafforzare l'operatività degli USR demandando il collaudo degli interventi di ricostruzione privata a liberi professionisti, che dovranno iscriversi in uno specifico elenco. Il Commissario straordinario individuerà i criteri per l'iscrizione in questo elenco e per garantire la massima trasparenza.

20. **Anticipazioni di cassa e di tesoreria ai Comuni.***

Nuovo articolo

Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente
«4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.
2. All'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:
Per i comuni di cui agli allegati n. 1 – 2 e 2 bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza.»

Motivazione

Il primo comma riguarda le anticipazioni di cassa ai Comuni, necessarie per il pagamento di stipendi e Contributi di Autonoma Sistemazione (CAS) . Si prevede l'erogazione di anticipazioni di cassa da parte dei Commissari delegati ai comuni per la sola parte relativa al pagamento degli stipendi del personale assegnato a seguito dell'emergenza e per l'erogazione dei CAS, sulla base dei rendiconti relativi alle annualità precedenti a quelle in corso.

Il comma 2 disciplina le anticipazioni di tesoreria, consentendo ai Comuni interessati dagli eventi sismici di poter effettuare i pagamenti a favore delle Ditte che hanno svolto lavori, opere e servizi nei tempi previsti dalla normativa vigente, ciò per via della tempestica di rendicontazione preventiva al rimborso delle spese anticipate dai Comuni (a valere sui fondi dell'emergenza) da parte della Regioni, tempistica assai lunga a causa dell'obbligo di una puntuale rendicontazione da parte dei Comuni.

21. Esproprio aree SAE*

Nuovo articolo

Inserimento dell'articolo 4-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente

«Articolo 4-quater (Espropriazione aree SAE)

1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2.bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono acquisire al loro patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, tramite esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma sarà proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà in considerazione delle effettive caratteristiche peculiari delle aree occupate la cui destinazione urbanistica è stata forzatamente modificata, sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi. A tal fine, le aree saranno ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con oneri a carico del bilancio delle Regioni territorialmente competenti.

5. Qualora i Comuni di cui all'art. 1-bis del presente D.L. valutassero di astenersi dall'effettuare gli espropri, potranno erogare ai proprietari delle aree richiamate al comma 1 un indennizzo di occupazione pari al valore del diritto di superficie calcolato sulla base della durata attesa dell'occupazione. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3.»

Motivazione

Questo articolo ha lo scopo di disciplinare l'eventuale acquisizione al patrimonio comunale, nonché le modalità di utilizzo futuro, delle aree occupate dalle strutture di emergenza, prevedendo l'onere della riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ove necessario, a carico delle Regioni. D'altra parte una volta cessata la funzione per cui le aree SAE sono state realizzate, se da una lato sarebbe inopportuno mantenere le strutture provvisorie in zone di rilevante valore paesaggistico e/o ambientale, dall'altro i comuni avrebbero non poche difficoltà a realizzare la riduzione in pristino con risorse endogene. Infine il comma 5 introduce una possibilità ibrida di indennizzo nei comuni completamente distrutti, nei quali le aree occupate a fini emergenziali hanno lo stesso ordine di grandezza delle aree precedentemente edificate. In questi casi, dovendosi valutare l'opzione espropriativa con grande oculatezza – anche in relazione alle future esigenze di bilancio degli enti ed alla corretta proporzione tra patrimonio pubblico e privato – si prevede la possibilità di concedere ai proprietari delle aree un indennizzo che non sia meramente simbolico, ma sia in qualche modo proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà rinveniente da un'occupazione il cui periodo è attualmente indefinito.

22. Opzione di indennizzo per i proprietari di immobili per i quali la ricostruzione sia in contrasto con le previsioni dei Piani Urbanistici Attuativi approvati successivamente agli eventi sismici.

Nuovo articolo

“Modifiche all’art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”

1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis: Nel caso che dalle previsioni dei piani di cui al comma 1 derivi l'impossibilità, ovvero l'obbligo di delocalizzazione, di edifici o unità immobiliari distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, i comuni possono procedere all'esproprio dei medesimi immobili. In tal caso ai proprietari è corrisposto l'indennizzo di cui al D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 ed il valore di mercato dell'immobile è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2. A tal fine l'Ufficio speciale per la ricostruzione eroga al comune l'importo del contributo concedibile di cui al comma precedente.».

Motivazione

Con questa proposta si chiede di prevedere la possibilità, per i comuni che procedono all'approvazione di piani attuativi per la ricostruzione, di espropriare gli immobili non più compatibili con gli indirizzi della nuova pianificazione. L'applicazione della norma non pone in essere nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'indennità di esproprio viene parametrata sulla base del contributo concedibile calcolato ai sensi delle ordinanze commissariali, il quale sarà erogato al comune espropriante e riversato ai proprietari degli immobili sotto forma di indennizzo.

23. Predisposizione all'uso turistico e ricettivo degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

Nuovo articolo

“Modifiche all’art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

«9-bis: Al fine del rilancio economico dei territori dei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, è consentito, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d’uso degli immobili danneggiati o demoliti in conseguenza degli eventi sismici. Il cambio di destinazione d'uso è consentito unicamente verso destinazioni turistico-ricettive e commerciali, ivi comprese le destinazioni d’uso residenziali ove compatibili con le normative regionali in materia di attività turistico-ricettiva extra-alberghiera in forma imprenditoriale e non imprenditoriale.».

Motivazione

Con questa proposta si chiede di prevedere la possibilità, limitatamente ai comuni gravemente danneggiati dagli eventi sismici, di variare la destinazione d’uso degli immobili al fine di sostenere la ripresa economica dei territori. Si prevede inoltre che le variazioni di destinazioni d’uso siano rivolte alla formazione di un tessuto economico diffuso compatibile con le attitudini vocazionali dei territori, ovvero alle attività turistiche, ricettive e commerciali (es. albergo diffuso, ristorazione, esercizi di vicinato, ecc.), ivi comprese le attività, anche non imprenditoriali, compatibili con la destinazione d’uso residenziale (es. casa vacanze, B&B, ostelli e simili) purché compatibili con le relative norme regionali in materia.

24. Esonero dai pareri ambientali per la ricostruzione in sito con indirizzo conservativo.

Nuovo articolo

“Modifiche all’art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis: In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una “zona rossa”, l’acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».

Motivazione

Con questa proposta si chiede di prevedere la possibilità, al fine di accelerare ulteriormente le procedure di approvazione dei progetti di ricostruzione, dell’esonero dall’acquisizione dei pareri paesaggistico-ambientali per gli interventi ad indirizzo conservativo, ovvero di ricostruzione degli edifici nel medesimo sito e con le medesime caratteristiche di quelli preesistenti. Tale disposizione consentirebbe, in combinato disposto con quella di cui al precedente punto 9 in materia di nulla osta al vincolo idrogeologico, di limitare in misura consistente il numero di progetti da sottoporre alla conferenza dei servizi, consentendo a quest’ultima di concentrare le proprie risorse per la valutazione degli interventi che comportano effettive modificazioni del territorio.

25. Cumulabilità contributi pubblici di ricostruzione pubblica e indennizzi assicurativi

Nuovo articolo

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

Art. 8-bis

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 del D.L. 189/2016).

1. Al comma 6 dell'articolo 14 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla L. 15 dicembre 2016, dopo le parole "erogati in via diretta" sono aggiunte le seguenti: "e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli Enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici".

Motivazioni

La modifica in esame mira a chiarire definitivamente e correttamente sul piano normativo primario che i contributi per le opere pubbliche finanziate dalla legge sulla ricostruzione non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli Enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici. Il divieto di cumulo tra misure, peraltro, di natura profondamente diversa, è stato già bocciato dal Tar Lazio che ha annullato l'articolo 5 dell'Ordinanza commissariale n. 43 del 2017, costituirebbe un danno e una profonda ingiustizia per le amministrazioni previdenti e lungimiranti, che ogni anno riservano risorse per tutelare il patrimonio pubblico e rischiano di ritrovarsi penalizzati rispetto a quelli che non avevano assicurato niente.

26. Estensione dei contributi ai comuni colpiti dal sisma

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma).

1. All'articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da “*con popolazione*” a “*allegato 1*” sono sostituite dalle seguenti: “*inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis*”.

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato a consentire a tutti i comuni colpiti dai sismi ed inseriti negli elenchi allegati al decreto-legge 189/2016, di accedere alle risorse messe a disposizione della norma per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e d'infrastrutture comunali. Ad oggi la norma consente l'accesso al contributo solo a favore dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

AGEVOLAZIONI INCENTIVI

27. Rinvio rate mutui Cassa Depositi e Prestiti

Art. 8.

Proroga di termini

Al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e negli esercizi relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022.».

Motivazione

Tale modifica si rende necessaria perché la formulazione dell'articolo non appare sufficientemente chiara rispetto al disposto dell'articolo 44 del Dl 189/2016 e s.m.i. sul rinvio delle rate dei Mutui CCDDPP in essere, in quanto lo slittamento delle rate sembra riferirsi alle annualità 2018 e 2019 che sono già state rinviate, mentre sembra non esserci nessun rinvio delle rate dei mutui per il 2020 e per le annualità future.

La richiesta prevede di rinviare almeno tre annualità: 2020, 2021 e 2022 per consentire ai Comuni di avere somme certe per poter effettuare scelte strategiche per l'utilizzo di queste risorse (ripristino di infrastrutture danneggiate ed ancora non inserite nei piani delle opere pubbliche quali: cimiteri, dissesti idrogeologici, scuole, viabilità, ecc.)

La copertura dei relativi costi delle annualità 2021 e 2022 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle finanziarie successive al 2020.

28. Estensione dell'agevolazione per adempimenti e pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Art. 8.

Proroga di termini

Dopo il Comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per coloro i quali avendo diritto al rinvio degli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ma che non ne hanno avanzato richiesta, sulle stesse somme rinviabili si applica la riduzione al 40% degli importi dovuti. Il maggior versamento effettuato verrà rimborsato attraverso l'istituto dello sgravio fiscale, risarcibile in 5 annualità nei prossimi 5 anni a partire dal 2019, per coloro saranno capienti, attraverso la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2-ter. Per coloro che hanno cessato l'attività o per incapacità dei rimborsi ai sensi del Comma precedente il rimborso avverrà attraverso 5 rate uguali saranno rimborsati direttamente dagli Enti preposti, sempre in 5 rate costanti, per l'importo pari al 60% di quanto versato nel periodo di sospensione, a partire dall'annualità 2020.»

Motivazione

Molti dei soggetti aventi diritto al rinvio degli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non hanno richiesto tale agevolazione.

La previsione dell'abbuono del 60% del dovuto per il pagamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, previsto dall'art. 8 del dl 123/2019 diventa palesemente una disparità di trattamento per cui è plausibile ipotizzare un rimborso delle maggiori imposte, tributi e contributi versati anche ipotizzando un rimborso rateizzato in 5 annualità da recuperare attraverso lo sgravio fiscale o contributivo nei prossimi 5 anni. Per i soggetti aventi diritto ed incapienti al recupero attraverso sgravio fiscale o contributivo il rimborso potrà avvenire con il rimborso delle somme spettanti con 5 quote annuali costanti da parte degli Enti coinvolti.

29. Copertura obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe dei tributi locali

Nuovo articolo

Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole "Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo" sono inserite le seguenti: " e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente Legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1 , 2 e 2-bis al DL. 189/2016".

Motivazione

Si chiede di dare copertura anche ai differimenti e alle esenzioni di pagamenti dei tributi locali, che sono previste solo fino al 2019.

30. Prosecuzione Zona Franca Urbana

Nuovo articolo

Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'art. 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i 9 12anni successivi; al secondo periodo le parole «per il 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2019 al 2024»;

c) il comma 4 bis è sostituito con il seguente: «4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato»;

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: «Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio».

Motivazione

Questo articolo proroga la ZFU. Al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione.

31. Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione

Nuovo articolo

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

<<ART. 6-bis (Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione).

1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

- a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
- b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
- c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
- d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
- e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime..

4. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2020, nel rispetto della circolare 4 agosto 2017, n. 99473 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 possono beneficiare di tutte le agevolazioni previste per la ZFU, art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

5. E' facoltà dei Comuni rientranti nell'area cratere 2016, poter esercitare forme speciali e temporanee di detassazione IUC (IMU-TARI-TASI) per tutti i nuovi insediamenti che avviano iniziative economiche in data successiva al 31.12.2019, per l'annualità di imposta 2020.>>

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato all'avvio di un programma di sviluppo locale sul modello introdotto per i territori colpiti dal sisma del 2009 dall'art. 11, comma 12, del D.L. n. 78/2015, nonché per rendere maggiormente attrattivi i territori mediante sgravi contributivi e forme di detassazione delle imposte locali, la cui competenza è in capo ai Comuni.

32. Sisma Bonus potenziato

Nuovo articolo

***“Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016.*”**

1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'art. 5 del D.L. 189/2016 e s.m.i. e in deroga a quanto già previsto dagli Artt. 6, 7, 8 e a tutte le norme incompatibili con tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 -opties , è inserito il seguente:

«1 - nonies . Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2Bis nonché nei Comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici ed per i quali siano state redatte schede AEDES con esito “B”, “C” o “E” al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13 del DL. 189/2016 e s.m.i.puo' optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.

Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal DL. 189/2016 e s.m.i. il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:

- a. Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad €. 400.000;
- b. Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:
 - I. Sino al 100% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;
 - II. Sino al 95% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;
 - III. Sino al 90% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.

Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10% degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.

Analogamente a quanto previsto dall'Art. 10 della Legge n. 34/2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla Legge 90/2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'Istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei Comuni delegati ai sensi del DL. 32/2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'Istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da Lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'Istituto di credito..

3 -ter A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16 -bis , comma 1, lettera h) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Motivazione

Nell'ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano oggi tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. A seconda del risultato ottenuto con l'esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l'immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all'85% su un importo massimo di spesa stimato in 96.000 €. e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires e, dal 2018, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in alternativa alla fruizione della detrazione. Inoltre, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Infine, dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l'acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1" e la possibilità di cedere il corrispondente credito. Il decreto legge n. 34/2019 ha poi esteso la detrazione anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. 3 Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici.

A questa modalità potrebbe ispirarsi anche le operazioni di ricostruzione, magari di quelle meno complesse individuate in quelle che necessitano di importi inferiori a 400.000,00 €. Per questa

la definizione di questo particolare tipo di intervento di recupero e ripristino dei danni da sisma viene definito Potenziato.

Il ricorso a questo speciale procedimento di recupero post-sismico ha il vantaggio di avere un percorso giuridico amministrativo già definito e quindi la possibilità di passare per procedure diverse dagli USR ma soggetto comunque agli stessi obblighi e controlli amministrativi e fiscali.

Tale procedura supera anche una ulteriore difficoltà verificatasi nella ricostruzione a seguito del Sisma del centro Italia e cioè la lentezza degli Istituti di Credito che utilizzano il loro credito fiscale per finanziare la ricostruzione (soprattutto quando questo credito è inesistente o totalmente consumato per la crisi che le Banche oggi attraversano e le attese in questi casi sono estremamente lunghe e superare i 6 mesi).

33. Estensione ZES

Nuovo articolo

Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016

1. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

“4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata”.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti.

Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di parametri che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;
- c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.
- d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;
- e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa.

Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento.

b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.

Motivazione

Il quadro macro economico che ci attende nel breve-medio termine presenta segnali molto preoccupanti. La maggior parte delle previsioni indica che siamo alla fine di un ciclo di crescita che l'Italia non ha saputo cogliere al meglio a causa dei suoi gravi problemi strutturali che non è stata ancora in grado di risolvere. Uno dei maggiori fattori di preoccupazione è l'andamento del settore manifatturiero cinese con degli indici negativi che delineano un futuro poco incoraggiante.

A questo occorre sommare il recentissimo dato sul calo della produzione industriale della Germania che indica anche una possibile crisi del settore automobilistico.

A tutto quanto sopra, nei nostri territori, si aggiungono gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, che hanno determinato una ulteriore drammatica situazione di crisi ed i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone.

È evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti.

In questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di Zone economiche speciali (ZES) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione.

Di recente sono state istituite diverse Zone Franche Urbane (ZFU), tra cui quelle de L'Aquila e dell'Emilia a seguito dei terremoti che hanno interessato i relativi territori. Nelle ZFU sono previste agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle micro e piccole imprese che consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dall'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tali misure, tuttavia, se pure utili non sono sufficienti per un rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro Regioni colpite dal sisma.

In tale territorio, oltre alle ZFU, va prevista anche la istituzione di ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) nelle quali, oltre alle imprese già esistenti, si possano insediare nuove imprese grazie ai benefici che tali strumenti offrono. Una ZES, come noto, è una zona all'interno di una nazione in cui sono adottate specifiche leggi finanziarie ed economiche costruite con l'obiettivo di attrarre investitori zionali nazionali e stranieri che possono essere interessati a fare affari in una zona dove ricevono trattamenti vantaggiosi in termini fiscali, economici e finanziari e liberi da qualsiasi tipo di complicazione burocratica. All'interno della ZES, le tasse vengono ridotte e possono essere azzerate completamente e le imprese pagano tariffe più basse il tutto attraverso semplicissimi meccanismi burocratici.

L'idea alla base di una zona economica speciale, o comunque di una zona franca per lo sviluppo sociale e la rigenerazione, è che questo strumento può stimolare una rapida partenza economica nelle zone del cratere completamente immobilizzate, sotto il profilo della circolazione della ricchezza, dal fenomeno sisma. Con nuovi investimenti privati tali zone possono svilupparsi molto rapidamente, attirando ed attraendo poi lavoratori provenienti da tutta l'area di riferimento ed oltre.

Oggi la zona del cratere è un'area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell'ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all'art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente. Recentemente la stessa Grecia ha manifestato il suo interessamento verso l'istituzione di ZES come strumento eccezionale per lo sviluppo di aree depresse, ma con forti potenzialità. Non solo, ma i dati macroeconomici relativi alla regione Marche, anche nel periodo precedente il sisma del 2016, indicano un trend negativo dell'economia della regione. In riferimento al dato della crescita va segnalato che nel 2017 la regione Marche ha registrato il peggior risultato rispetto a tutte le altre regione fatta eccezione che per il Molise.

Oltre al fattore sisma, la difficoltà di crescita della regione Marche è dunque oggettiva e diffusa. Questo evidenzia pertanto la necessità di uno strumento che possa agevolare la ripresa della crescita economica di quelle aree della regione Marche colpite dal sisma e della decrescita economica generalizzata della regione.

In Italia esistono le condizioni ideali per l'istituzione di una ZES in questo territorio poiché alle zone del cratere va assegnato l'obiettivo di attrarre investitori, anche stranieri, interessati ad operare in un ambito territoriale nel quale possono fruire di incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali, di agevolazioni o esenzioni fiscali, di deroghe alla regolamentazione relativa ai contratti di lavoro, della disponibilità di immobili e terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate.

La creazione di una ZONA PER LO SVILUPPO E LA RIGENERAZIONE può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali.

L'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni

tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere diversificato tra le varie zone e potrebbe anche essere totale.

Il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l'offerta di immobili industriali/commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata ed una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone.

L'area anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale del tutto indipendente dalle regole ordinarie vigenti nel resto del Paese. In considerazione dell'economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione nei diversi settori dal tessile al calzaturiero, alla produzione del legno, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all'implementazione della cultura scolastica ed accademica di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no, di pubblico spettacolo, ecc...) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense, strutture ludiche e di svago, ecc...). Sono punti forti che giustificerebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere. Tra l'altro le zone del cratere sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l'Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale e aeroportuale.

La realizzazione di tale zona appare dunque la ricetta ideale per rilanciare investimenti nel centro Italia, catalizzando l'interesse anche di grandi gruppi internazionali con la creazione, dunque, di occupazione e sviluppo economico stabile. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle perdite che l'erario sostiene per implementare il sistema di incentivazione dal momento che si tratta di entrate fiscali al momento inesistenti. In altre parole, se si considerano soltanto i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione di una tale ZONA, il saldo rimane di gran lunga positivo. Pertanto, il Governo nazionale ha senz'altro l'interesse a perseguire questo tipo di soluzioni per lo sviluppo, lavorando strenuamente per la condivisione con i partner europei per superare le eventuali obiezioni in merito al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

La creazione di una ZES, infatti, deve, come noto, confrontarsi con le regole UE in materia di aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE), posto che le misure sono intrinsecamente selettive sotto il profilo geografico. Generalmente qualificate aiuti, gli esempi esistenti sono approvati dalla Commissione UE in ragione del sottosviluppo delle zone beneficiate, e dunque approvate dalla Commissione in ragione della deroga dello sviluppo regionale (presupposto normativo art. 107, par. 3) TFUE. Tuttavia, una ZES per l'area del cratere sismico potrebbe fondarsi, in alternativa o in aggiunta alla deroga per lo sviluppo regionale, sulla base dell'art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, che stabilisce la compatibilità "de iure" degli aiuti volti proprio a rimediare ai danni arrecati dalle calamità naturali.

La prassi della Commissione UE in materia di aiuti di Stato fiscali postula, al fine di incrementare le possibilità di accoglimento della proposta, che la stessa possieda alcune caratteristiche strutturali tra le quali un orizzonte temporale definito ed individuato a priori, un tetto quantitativo

e la esclusione dai benefici delle attività meramente finanziarie e speculative. Segnaliamo inoltre che, a pagina 26 del Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo della Regione Marche, sottoscritto lo scorso 10/12/2018, un documento strategico, risultato di un confronto con le parti sociali con il coinvolgimento del mondo delle Università e della ricerca, si ipotizza l'istituzione di Zone Economiche Speciali seppur solo riservato ad un grappolo di piccoli comuni territorialmente contigui, fragili emarginali.

Possiamo concludere questa breve introduzione precisando bene che l'obiettivo fondamentale delle ZES è l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti diretti, anche dall'estero, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro ed il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso l'applicazione delle regole del libero mercato con un'influenza minima del regolatore pubblico.

Quanto sopra è dimostrato dai fatti e dai numeri visto che il fenomeno ZES coinvolge circa 130 paesi nel mondo con una particolare concentrazione in Asia, nella regione del Pacifico e nelle Americhe (The Economist (2015) "Special Economic Zones: Not so special").

La dimensione di questo fenomeno, dunque, ha raggiunto ormai valori di grande rilevanza per il sistema produttivo globale. In Europa sono già operative circa 91 ZES, alcune delle quali possono essere considerate come vere e proprie best practices nell'ambito dell'attrazione di investimenti per imprese in cerca di nuove opportunità e nuovi sbocchi di mercato. Un esempio su tutti è la Shannon duty free Processing Zone in Irlanda.

Altro esempio europeo è la Polonia. Secondo i dati governativi, tra il 2005 ed il 2015, gli investimenti localizzati nelle ZES (la cui superficie complessiva è pari a 18.200 ettari) sono stati pari a quasi 20 miliardi di euro, gli occupati sono passati da 75.000 unità a 287.000 unità, con un incremento di quasi 213.000 nuovi posti di lavoro. (Cfr. "Poland - a true special economic zone" Ernst & Young Report, 2013)

Secondo un recente rapporto della World Bank chiuso nel dicembre del 2017 dal titolo: Special Economic Zones: an operational review of their impacts, i dati sino ad ora raccolti suggeriscono che (1) le ZES hanno il potere di portare IDE (Investimenti Esteri Diretti) e nuove imprese nelle regioni e (2) aumentare le esportazioni; e che (3) le imprese con sede nelle ZES hanno prestazioni migliori rispetto alle imprese non basate in ZES. Gli effetti positivi delle ZES sono chiaramente correlati ai contesti in cui sono implementati, ovvero le capacità delle imprese non-ZES e le politiche di supporto.

Le soluzioni tecnico-economiche per dare una svolta ad una situazione di severa crisi ci sono tutte. C'è la possibilità concreta di poter trasformare un problema enorme (Terremoto) in una altrettanto enorme opportunità di sviluppo, crescita economica e creazione di ricchezza. La storia insegna che l'unico motore capace di creare ricchezza sono le imprese ed i liberi lavoratori che devono essere lasciati liberi di agire in un ambiente di mercato scevro, con il minimo intervento pubblico possibile. Lo Stato non è capace di creare ricchezza, può solo ridistribuirlo. In questa fase, in questi territori, la ricchezza è finita. Non c'è più nulla da ridistribuire se non povertà e disperazione. Lasciate fare alle imprese ciò che sanno fare solo loro: creare ricchezza!

CONTINUITA' AMMINISTRATIVA

34. Norma continuità amministrativa. *

Aggiungere il seguente articolo

Attuazione art. 12, comma 1, lett. d) Dlgs 1/2018 – Continuità amministrativa

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lett. d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.
2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
 - a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
 - b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
 - c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti
 - d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
 - e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
 - f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.
3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Motivazione

La norma definisce introduce un nuovo ed essenziale Servizio di continuità amministrativa, svolto per conto del il Dipartimento della Protezione Civile dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in regime di convenzione. Detto Servizio sarà preposto a coordinare le attività di mutuo soccorso fra comuni/enti territoriali per il fine della continuità amministrativa in

caso di eventi calamitosi. È stata dimostrata l'importanza, nel corso di eventi emergenziali di livello nazionale, che hanno visto l'azzeramento della capacità di risposta delle amministrazioni dei centri colpiti, di assicurare la continuità amministrativa delle strutture su cui si basano le attività di emergenza, per rispondere efficientemente nell'ambito di procedure di protezione civile anche complesse e gravose per comuni spesso di piccole dimensioni. Da qui l'esigenza di strutturare in forma stabile una attività di supporto al fine di assicurare la "continuità amministrativa" e il mutuo sostegno tra i Comuni, così anche come previsto dal Codice della Protezione Civile, d.lgs. n. 1/2018.

La disposizione mira a potenziare e mettere a sistema le attività delle singole città, con attività di coordinamento svolte da una struttura dedicata, quale riferimento costante nel tempo per poter pianificare, come accade per tutte le attività di protezione civile, anche la continuità amministrativa, nell'ambito delle attività di una nuova "colonna mobile degli enti locali". Si prevede di affidare il coordinamento e la gestione del Servizio in regime di convenzione e secondo un piano di attività triennale da convenire con il Dipartimento della Protezione Civile all'Associazione dei Comuni Italiani (Anici) oltre che per il ruolo istituzionale ricoperto di rappresentanza dei Comuni e degli Enti territoriali, anche per l'esperienza innovativa e determinante maturata nel corso delle recenti emergenze, Sisma dell'Aquila, Emilia e Sisma Centro Italia, nel coordinare la partecipazione dei Comuni italiani non direttamente interessati dagli eventi calamitosi a supporto dei Comuni colpiti per favorire la continuità amministrativa, attività che sta proseguendo anche nel corso delle più rilevanti emergenze.

La "Colonna Mobile degli Enti Locali" è stata introdotta dal dall' Art. 41 comma 4 del DL 50/2017, che ha destinato per la prima volta risorse ai Comuni nell'ambito del piano nazionale di rafforzamento della capacità operativa di protezione civile, per mettere a regime il modello di supporto per "continuità amministrativa". In questo ambito i 14 Comuni capoluogo di città metropolitana sono stati individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 2018 come beneficiari dello stanziamento e con loro l'ANCI ha la proposta unitaria approvata dal Dipartimento per formare la "Colonna mobile degli Enti locali", complementare alle colonne mobili delle Regioni, prescindendo dalle attività di soccorso e assistenza diretta alla popolazione, con le necessarie dotazioni di mezzi e attrezzature per la continuità amministrativa, gestite in un'ottica di interoperabilità e in sinergia fra gli Enti assegnatari e in forma coordinata e ordinata all'interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

NORME ANTISISMICHE

35. Norme antisismiche ed edilizia.

Nuovo articolo

Modifiche al Testo Unico sull'Edilizia (DPR 380/01)

1. All'articolo 94-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a) punto 1, i termini "peak ground acceleration-PGA" sono sostituiti da "ag";
- b) al comma 1, lettera a) punto 2 alla frase "le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche" si aggiungono le seguenti parole "nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
- c) al comma 1, lettera a) punto 3, alla frase "gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso" si aggiungono le seguenti parole "nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";
- d) al comma 1, lettera b) punto 1, la parentesi di chiusura viene anticipata riformulando il punto 1 come segue "gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";
- e) al comma 1, lettera b) punto 2, alle parole "le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti" si aggiungono le seguenti " , ivi compresi edifici e infrastrutture di cui alla lettera a) punto 3;

Motivazione

Il presente decreto, volto ad introdurre misure urgenti per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alla ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici, deve includere le modifiche all'art. 94 bis del DPR 380/01 quale misura necessaria ad assicurare la certezza delle procedure negli interventi edilizi, contribuendo così al superamento della fase emergenziale e garantire, allo stesso tempo, modalità capaci di realizzare interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici e privati coerenti con i principi generali della legge.

Entrando nel merito delle proposte di modifica dell'art. 94 bis del DPR 380/01, si rileva una preoccupante anomalia rispetto a quanto definito dall'art. 94 circa l'obbligatorietà dell'autorizzazione/deposito sismico per le casistiche ivi elencate.

In altri termini, la modifica proposta dell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), punto 1, nel correggere quello che si ritiene un mero refuso editoriale nel posizionamento di una parentesi, certificherebbe la zona sismica 3 a bassa sismicità e, conseguentemente, gli interventi di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera a), punto 2 e 3, saranno sottoposti ad autorizzazione sismica prima del loro inizio solo in zona sismica 1 e 2.

Questa correzione, nell'assicurare enormi semplificazioni amministrative, garantirà una certezza procedurale per la zona 3, alterata dall'entrata in vigore della legge 55/2019, chiarendo in maniera definitiva la procedura sismica, attraverso la comunicazione di deposito, a cui sono sottoposti tutti gli interventi edilizi che vengono realizzati nei 2.812 Comuni in zona sismica 3 (circa il 35% del totale dei comuni italiani).

In particolare, per i Comuni lombardi la proposta di modifica rappresenterebbe una semplificazione per 1.015 comuni in zona sismica 3 (circa il 67% del totale dei Comuni lombardi).

Inoltre, la proposta di modifica dell'art. 94 bis, comma 1, lettera b), punto 1, offre l'opportunità di assicurare un quadro di coerenza normativo con quanto contenuto nel Decreto Interministeriale 31 luglio 2012 "Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici", approvato da MIT, dal Ministero dell'Interno, e dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile.

Infine la proposta di sostituzione del riferimento alla PGA con "ag" permetterebbe di fugare qualunque dubbio sulla natura del valore di accelerazione da considerare per l'individuazione degli interventi di cui all'art. 94 bis, c. 1, lettera a), numero 1 e lettera b), numero 1, escludendo eventuali considerazioni legate alla risposta sismica locale nella individuazione della procedura sismica da seguire.